

Traduzione¹

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi

Conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954²

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 14 settembre 1955

(Stato 16 agosto 2005)

Le Alte Parti contraenti,

riconosciuta l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi, hanno deciso di concludere una convenzione a tale scopo e hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. L'azione per urto fra navi di mare o fra navi di mare e battelli della navigazione interna può essere proposta unicamente:

- a. sia davanti al tribunale del luogo in cui il convenuto abitualmente risiede o in cui trovasi una delle sedi della sua impresa;
- b. sia davanti al tribunale del luogo in cui è stato eseguito il sequestro della nave in causa, o di un'altra nave appartenente al medesimo convenuto nel caso in cui tale sequestro sia autorizzato, oppure davanti al tribunale del luogo in cui il sequestro sarebbe potuto essere eseguito e dove il convenuto ha prestato cauzione o altra garanzia;
- c. sia davanti al tribunale del luogo in cui l'urto è accaduto, qualora esso abbia avuto luogo in porti, rade o acque interne.

2. L'attore sceglie fra questi tribunali quello davanti al quale proporre l'azione.

3. L'attore non potrà, per i medesimi fatti, intentare alla stessa controparte una nuova azione davanti a un'altra giurisdizione, se non desiste dall'azione già proposta.

Art. 2

Le disposizioni dell'articolo primo non pregiudicano il diritto delle Parti di proporre un'azione per urto davanti ad una giurisdizione scelta di comune accordo, oppure di sottoporre l'azione all'arbitrato.

RU 1956 783; FF 1953 III 749 ediz. ted. 1953 III 781

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² N. 7 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663)

Art. 3

1. Le domande riconvenzionali, causate da uno stesso urto fra navi, possono essere proposte davanti al tribunale competente, secondo il disposto dell'articolo primo, a decidere l'azione principale.

2. Se vi sono più attori, ognuno può proporre la propria azione davanti al tribunale già adito per un'azione diretta contro la stessa controparte e causata dallo stesso urto fra navi.

3. Se all'urto concorsero più navi, le disposizioni della presente convenzione non impediscono al tribunale adito, in applicazione del disposto dell'articolo primo, di dichiararsi competente, secondo le regole di competenza della propria legge nazionale, a giudicare tutte le azione intentate a causa dell'unico evento.

Art. 4

La presente convenzione regge, anche se non vi è stato urto, le azioni di risarcimento dei danni, causati, sia per esecuzione od omissione di manovra, sia per inosservanza dei regolamenti, da una nave a un'altra nave oppure a cose o persone a bordo.

Art. 5

Le disposizioni della presente convenzione non modificano le regole giuridiche che vigono negli Stati contraenti circa gli urti fra navi da guerra oppure fra navi appartenenti allo Stato od adibite al suo servizio.

Art. 6

La presente convenzione non regge le azioni fondate su contratti di trasporto od altri contratti.

Art. 7

La presente convenzione non si applica ai casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta, del 17 ottobre 1868,³ concernente la navigazione sul Reno.

Art. 8

Le disposizioni della presente convenzione sono applicate a tutti gli interessati quando tutte le navi in causa battono bandiera degli Stati delle Alte Parti contraenti.

S'intende tuttavia:

1. che l'applicazione di dette disposizioni agli interessati, soggetti di uno Stato non contraente, potrà, da ogni Stato contraente, essere subordinata alla reciprocità;
2. che é applicabile la legge nazionale e non la convenzione quando tutti gli interessati sono soggetti dello Stato stesso cui appartiene il tribunale adito.

³ RS 0.747.224.101

Art. 9

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie fra Stati cagionate dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.

Art. 10

La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Art. 11

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 12

a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.

b. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli Stati firmatari che l'avranno ratificata dopo il deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.

Art. 13

Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.

Le adesioni saranno notificate al Ministro degli affari esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

La convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell'entrata in vigore prevista nell'articolo 12, lettera a.

Art. 14

Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.

Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la conferenza.

Art. 15

Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione, avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione sarà pervenuta al Governo belga, il quale la comunicherà, in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.

Art. 16

a. Ciascuna Alta Parte contraente, all'atto della ratificazione, dell'adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.

b. Ciascuna Alta Parte contraente che avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa d'essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta avrà effetto dopo il termine di un anno previsto nell'articolo 15.

c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio comunicherà, in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 giugno 2005

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	18 agosto	1964 A	18 febbraio	1965
Argentina	19 aprile	1961 A	19 ottobre	1961
Belgio	10 aprile	1961	10 ottobre	1961
Cambogia*	12 novembre	1956 A	12 maggio	1957
Camerun	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Cina				
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	18 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	17 marzo	1994 A	17 settembre	1994
Congo (Kinshasa)	17 luglio	1967 A	17 gennaio	1968
Costa Rica*	13 luglio	1955 A	13 gennaio	1956
Croazia	30 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Egitto	24 agosto	1955	24 febbraio	1956
Figi	22 agosto	1972 S	10 ottobre	1970
Francia	25 maggio	1957	25 novembre	1957
Territori francesi d'oltremare	23 aprile	1958 A	23 ottobre	1958
Germania	6 ottobre	1972	6 aprile	1973
Grecia	15 marzo	1965	15 settembre	1965
Irlanda	17 ottobre	1989 A	17 aprile	1990
Italia	9 novembre	1979	9 maggio	1980
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	18 agosto	1991
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Marocco	11 luglio	1990 A	11 gennaio	1991
Nigeria	7 novembre	1963 A	7 maggio	1964
Paraguay	22 novembre	1967 A	22 maggio	1968
Polonia	14 marzo	1986 A	14 settembre	1986
Portogallo	4 maggio	1957	4 novembre	1957
Regno Unito	18 marzo	1958	18 settembre	1959
Anguilla	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Bermuda	30 maggio	1963 A	30 novembre	1963
Gibilterra	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Guernsey	8 dicembre	1966 A	8 giugno	1967
Isola di Man	14 aprile	1993	14 ottobre	1993
Isole Caimane	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	17 ottobre	1969 A	17 aprile	1970
Isole Turche e Caicos	21 settembre	1965 A	21 marzo	1966
Isole Vergini britanniche	29 marzo	1963 A	29 settembre	1963
Montserrat	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Sant'Elena	12 maggio	1965 A	12 novembre	1965
Romania	28 novembre	1995 A	28 maggio	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Saint Lucia	21 marzo	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	29 ottobre	2001 S	28 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Santa Sede	10 agosto	1956	10 febbraio	1957
Serbia e Montenegro	14 marzo	1955	14 settembre	1955
Siria	1° agosto	1974 A	1° febbraio	1975
Spagna	8 dicembre	1953	14 settembre	1955
Svizzera	28 maggio	1954 A	14 settembre	1955
Togo	23 aprile	1958	23 ottobre	1958
Tonga	13 giugno	1978 A	13 dicembre	1978

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

- a Dal 29 set. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 23 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 18 ott. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Riserve e dichiarazioni

Cambogia

In sostanza le stesse riserve del Costarica.

Costarica

Il Governo del Costarica, aderendo a detta convenzione, formula la riserva che l'azione civile per titolo di abbordaggio tra navi in mare o tra navi di mare e battelli di navigazione interna, potrà essere intentata unicamente davanti al tribunale della residenza abituale del convenuto o dello Stato di cui la nave batte bandiera.

Di conseguenza, il Costarica, non riconosce obbligatorie le lettere b) e c) del primo paragrafo nell'articolo primo.

Conformemente al Codice del diritto internazionale privato approvato dalla sesta Conferenza internazionale americana, tenutasi alla Avana (Cuba), il Governo del Costarica, accettando detta convenzione, formula l'espressa riserva che in alcun caso, rinuncerà alla propria competenza o giurisdizione per applicare la legge costaricana in materia d'urto tra navi avvenuto in altro mare o nelle acque territoriali a pregiudizio di una nave costaricana.